

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 04/03/2021

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolta la propria domanda di rimborso delle commissioni bancarie, finanziarie ed accessorie non godute, a seguito dell'estinzione anticipata, ex art. 125-sexies TUB, di un finanziamento acceso con l'intermediario resistente, per complessivi euro 993,92, oltre interessi legali dall'estinzione e spese di assistenza professionale, forfettariamente determinate in euro 500,00.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce:

- che il contratto espressamente riconosce e disciplina il diritto del finanziato alla restituzione degli oneri non goduti in caso di estinzione anticipata;
- che il "Piano annuale di rimborso" – che costituisce parte integrante del contratto – a sua volta precisa che *"la quota parte rimborsabile dell'importo delle "Commissioni Rete Distributiva" (lettera D) è individuata nella misura massima del 60%. Di seguito sono indicati gli importi che verranno rimborsati, per ciascuna delle suddette voci previste (...) dettagliati in base al periodo temporale in cui verrà effettuata la richiesta di estinzione anticipata, ovvero riferiti al pagamento delle singole rate come da piano di ammortamento"*;
- in particolare, che le commissioni di rete distributiva, si riferiscono sia ad attività up front sia recurring ed il contratto indica chiaramente le modalità ed i criteri di rimborso di tale unica voce commissionale avallati dalle pronunce del Collegio di Coordinamento n. 10003/16 e n. 26525/2019;

- quanto alle spese di istruttoria, che esse si riferiscono ad attività up front non rimborsabili, non potendosi applicare al caso di specie la sentenza Lexitor della CGUE;
- che la comunicazione di Banca d'Italia del 4.12.19 "*Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti*", nel rimettere al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso nelle ipotesi di estinzione anticipata, fa espresso riferimento ai finanziamenti in essere, non già a quelli estinti;
- che la direttiva UE 2008/48 non può ritenersi direttamente applicabile ai rapporti tra privati;
- quanto alla richiesta di spese legali, che, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, è esclusa la ripetibilità dei compensi legali, oltre che per la mancata prova di aver effettivamente sostenuto gli oneri di cui si chiede il ristoro, anche per la non complessità della materia.

Sulla base di tali premesse, conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, spese contrattuali ed oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di contratti di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione / pensione mensile / delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi contratti.

Come è noto, l'art. 125-sexies TUB stabilisce che il consumatore ha diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il finanziamento ottenuto e che, in tale ipotesi, ha anche diritto a ricevere «una riduzione del costo totale del credito» (come definito dall'art. 121, primo comma, lett. e), TUB). Lo stesso art. 125-sexies TUB individua il criterio di determinazione di tale riduzione, che, per quanto qui ora rileva, deve essere «pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Sulla base di tale orientamento: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), cioè in caso di opacità delle clausole contrattuali circa la distinzione fra costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato avente natura *recurring* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Tanto precisato, secondo il Collegio di coordinamento ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019), a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*, secondo la quale in base all'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*"),

ritenuta immediatamente applicabile anche ai ricorsi pendenti e non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che:

- "in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*";
- "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF";
- "la ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda";
- "non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*";
- "non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*".

Ciò posto, in caso di estinzione anticipata del prestito, questo Collegio ritiene che:

(a) avuto riguardo ai costi *recurring*, l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle relative voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (b) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le stesse voci di costo, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); c) avuto riguardo, invece, ai costi *up front*, in aderenza al criterio equitativo preferito dalla citata decisione del Collegio ABF di Coordinamento, la quantificazione degli stessi costi da retrocedere va effettuata secondo criterio di riduzione progressiva analogo a quello previsto dalle parti per il computo degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del finanziamento, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Venendo al caso di specie, dagli atti del procedimento emerge che il contratto controverso è stato estinto dalla ricorrente nel 2018, in corrispondenza della rata n. 18, residuando così 102 ratei non goduti. Con riferimento al 60% della commissione rete distributiva, il relativo importo risulta integralmente ristornato al ricorrente, secondo il piano annuale di rimborso, sottoscritto dal ricorrente e versato agli atti, nei confronti del quale il cliente ha prestato adesione rispetto al criterio contrattuale ivi indicato, alternativo a quello lineare.

Ciò posto, in base all'esame della documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche, alla descrizione delle singole voci di costo del contratto, alle condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata e alle firme apposte in calce al contratto, e sulla scorta dei principi affermati nelle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 6167/14, 10003/16, 10017/16, 10035/16, 10929/16, 5031/17, così come reinterpretrati ed applicati in conformità alla decisione n. 26525/2019, nonché degli orientamenti consolidati e condivisi dei Collegi ABF territoriali, discende il prospetto restitutorio di cui alla seguente tabella riepilogativa:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 9641 del 09 aprile 2021

rate complessive	120	rate scadute	18	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	102	TAN	5,72%					
Denominazione		% rapportata al TAN	74,27%					
Commissione rete distributiva (40%)				604,80 €	Up front	449,18 €		449,18 €
spese di istruttoria				450,00 €	Up front	334,22 €		334,22 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								783,40 €

Parte resistente va condannata, pertanto, a rifondere al ricorrente l'importo di euro 783,40, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Va, invece, disattesa la domanda di refusione delle spese di assistenza professionale, data la natura seriale del ricorso.

P.Q.M

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 783,40, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI